

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII N. 20

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1977

### Risoluzione

sulla riunione preparatoria del 15 giugno 1977 a Belgrado prevista dall'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa

*Annunziata il 20 ottobre 1977*

#### IL PARLAMENTO EUROPEO

considerando l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa approvato a Helsinki il 1° agosto 1975;

considerando che una riunione preparatoria dei rappresentanti degli Stati firmatari dell'Atto finale di Helsinki deve tenersi a Belgrado il 15 giugno prossimo;

considerando che un incontro deve seguire tale riunione « a livello dei rappresentanti designati dai Ministri degli affari esteri »;

considerando che una riunione di esperti deve tenersi, su invito del Governo svizzero, al fine di continuare l'esame di un metodo accettabile per la composizione pacifica delle controversie destinato a completare i metodi esistenti e di proseguire, a tale scopo, l'elaborazione del progetto di convenzione su un sistema europeo di composizione pacifica delle controversie proposto dalla Svizzera nel corso della seconda

fase della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa;

considerando il ruolo svolto dai Governi dei Nove e dalla Comunità europea nel predisporre un'impostazione comune dei problemi discussi nel corso delle Conferenze di Helsinki e di Ginevra;

considerando che i Governi dei Nove e la Commissione delle Comunità europee hanno dichiarato di preparare una posizione comune circa i problemi da discutere nel corso di una serie di riunioni di cui la prima inizierà il 15 giugno 1977;

vista la relazione della sua commissione politica (doc. 90/77);

invita con insistenza i Nove Governi degli Stati membri e la Commissione delle Comunità europee:

1. — ad agire affinché ciascuno dei dieci principi enunciati nell'Atto finale sia rispettato da tutti i Governi degli Stati partecipanti;

2. — a vigilare sull'attuazione completa, con priorità, di tutte le decisioni prese a Helsinki;

*Per quanto concerne le questioni di politica e di sicurezza*

3. — ad insistere perché tutti gli Stati partecipanti rispettino scrupolosamente le disposizioni stabilite affinché la loro attuazione non sia caratterizzata da atteggiamenti restrittivi;

4. — a insistere affinché, da un lato, le misure miranti a rafforzare la fiducia siano pienamente applicate, dall'altro, affinché esse siano consolidate mediante altre disposizioni e, in particolare, affinché i negoziati di Vienna sulla riduzione reciproca equilibrata delle forze giungano a delle prime conclusioni;

*Per quanto concerne le questioni economiche*

5. — a garantire che il concetto della reciprocità, nella forma in cui esso è stato definito nell'atto finale nel preambolo al cesto secondo trovi pieno riscontro nei rapporti con i paesi a commercio di Stato,

a partecipare attivamente all'attuazione multilaterale delle disposizioni adottate a Helsinki per il cesto secondo nell'ambito della commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa a Ginevra,

a proseguire i loro sforzi per il miglioramento delle condizioni dei contatti e delle informazioni nel settore economico,

a proseguire i loro sforzi per concludere accordi commerciali fra la Comunità e i vari paesi a commercio di Stato sulla base della proposta comunitaria del novembre 1974;

6. — ad apportare il loro contributo a un esito positivo delle convenzioni fra la

Comunità economica europea e il COMECON per promuovere la loro cooperazione nel rispetto delle rispettive competenze generali delle due organizzazioni;

*Diritti dell'Uomo*

7. — ad affermare che il principio dei « Diritti dell'Uomo », che l'Atto finale intitola « Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo », debba essere messo in atto con la stessa costanza impiegata per assicurare l'applicazione corretta degli altri principi enunciati;

8. — ad adoperarsi in particolare per la libertà di diffusione delle opinioni sia mediante contatti organizzati che mediante il libero spostamento delle persone;

*Seguiti della CSCE*

9. — a decidere al momento opportuno, grazie al proseguimento del processo multilaterale previsto dall'Atto finale, nelle misure atte ad assicurare un'evoluzione positiva di ciò che è stato concordemente definito « i seguiti della Conferenza di Helsinki »;

10. — a riaffermare, per realizzare tale obiettivo, la necessità di un'azione coerente dei Nove per preservare la costruzione europea nelle sue potenzialità;

11. — incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri.

H. R. NORD

*Segretario Generale*

CORNELIS BERKHOUWER  
*Vicepresidente*